


DAL CONFLITTO GENITORIALE ALLA VIOLENZA
INTRAFAMILIARE. PRESA IN CARICO, ATTIVAZIONE
DELLA RETE DEI SERVIZI E VALUTAZIONE
MULTIDISCIPLINARE.

DALLA RILEVAZIONE ALLA CURA. CRITICITÀ E
RISORSE.

L'INTERVENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA
MARIKA MASSARA



ALCUNE PREMESSE.....

La violenza non è una relazione

VIOLENZA



IO

Dominio e controllo



ALTRO

DIFFERENZA TRA VIOLENZA E CONFLITTO

Violenza*

- Danneggiamento intenzionale, con danni sia fisi che psicologici
- Volontà di risolvere il problema con l'eliminazione di chi lo porta
- Eliminazione della relazione come soluzione semplificante e unilaterale

Conflitto

- Contrasto, contrarietà, opposizione, resistenza critica senza componenti di dannosità
- Intenzione di affrontare il problema mantenendo la relazione
- Sviluppo di una relazione possibile, seppure faticosa e problematica

CONSEGUENZE DELLA CONFUSIONE TRA VIOLENZA E RELAZIONE

- attribuzione di un ruolo attivo nel mantenimento della violenza
- attribuzione di significati diversi e normalizzanti alla violenza (amore, passione, gelosia, abbandono, ecc.)
- **adozione di interventi a bassa protezione delle vittime**

ART. 48 L.N. 77/2013

- nei casi di violenza intrafamiliare evitare il ricorso ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione

CARTABIA

- In coerenza con tale scelta, l'organo giudiziario è chiamato ad effettuare il preventivo tentativo di mediabilità della lite. Infatti, l'art. 1, co 23, lett. n stabilisce che:
- *“(...) il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegare violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti.”*

CARTABIA

- i mediatori hanno l'obbligo di interrompere la loro attività e quindi il percorso.
- Il nuovo art. 473-bis.43 prevede, difatti, che:
- *“È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegare o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.”*

LINEE GUIDA REGIONE PUGLIA IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETA'

- **Raccomandazioni nei casi di violenza domestica:**
- • Nei casi di allontanamento protetto della madre con figli a causa di maltrattamento/violenza intrafamiliare ovvero in quelli di allontanamento del genitore maltrattante dall'abitazione familiare, procedere con opportuna **valutazione del rischio** prima di dar corso agli eventuali incontri protetti tra il minore e il maltrattante evitando, in ogni caso, di esporre la donna al rischio di incontro con la stessa figura maltrattante (*art. 31 l.n. 77/2013*).

Art. 31- Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Adottando le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini.

- Per la presidente, Velletti del Tribunale di Terni «non appare coerente che, in presenza di violenza accertata, sia disposto l'affidamento condiviso dei figli, **che può tradursi in una forma di vittimizzazione secondaria della donna. Costretta a sedersi allo stesso tavolo del suo persecutore per decidere ogni scelta relativa ai figli, dalla scuola, allo sport, alla residenza. In presenza di violenza solo il preciso accertamento delle responsabilità, con percorsi di recupero da parte dell'uomo violento, può permettere soluzioni condivise»).**

- Tale valutazione deve comprendere, oltre agli indicatori di rischio (Metodo SARA- Spousal Assault Risk Assessment), una attenta analisi circa la possibilità di recupero delle capacità genitoriali del padre ed anche la disponibilità dello stesso a partecipare a percorsi terapeutici e riabilitativi specifici “per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.” (articolo 16 Convenzione di Istanbul).

- E' necessario, altresì, tener presente l'importanza **dell'attivazione di percorsi in favore del minore,** propedeutici agli incontri protetti, che rispettino i tempi necessari all'elaborazione delle esperienze traumatiche.

- Garantire il diritto del minore ad essere ascoltato e la **centralità** dello stesso in tutte le questioni che lo riguardano, compreso il rispetto per i suoi tempi e le sue scelte. Centralità sottolineata anche dalla legge 219/12 art. 315 bis c.c., comma 3, che riconosce al figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Tale normativa rappresenta un punto di arrivo per l'emancipazione del minore da oggetto di protezione all'interno della famiglia a soggetto di diritti. L'importanza dell'ascolto era stata già sottolineata nelle "Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino", adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010, dove, nella sezione III, lett. A, è rimarcato il diritto del minore ad avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano.

- Il minore può essere ascoltato sia in modalità diretta che in modalità indiretta, inserita quindi in un processo di valutazione più ampio e complesso che consenta una lettura multidimensionale della vita dello stesso nella famiglia, nel contesto scolastico e nel tempo libero tesa ad esplorare i suoi desideri, i suoi bisogni ed i suoi vissuti ed a valutare anche le competenze genitoriali.

REQUISITI MINIMI DEGLI INTERVENTI NEI CASI DI VIOLENZA ASSISTITA DA MALTRATTAMENTO SULLE MADRI -CISMAI

- RACCOMANDAZIONI
- Nelle situazioni di violenza assistita, così come deve essere esclusa la mediazione familiare, si devono escludere come tipo di trattamento sia la terapia di coppia che la terapia familiare

- La terapia di coppia e la terapia familiare possono essere prese in considerazione solo **su esplicita richiesta delle vittime**, valutando se il loro stato psico-fisico ne permetta una fruizione utile per loro.

- Tali interventi (terapia di coppia, terapia familiare) sono subordinati comunque a **percorsi trattamentali individuali del padre/ partner violento, che abbiano dato risultati positivi** rispetto al riconoscimento delle responsabilità personali e dei danni causati alla madre e ai bambini, nonché rispetto alla gestione delle emozioni e al controllo degli impulsi.

- **Articolo 16**

- *Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento*

- 1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

LINEE GUIDA REGIONE PUGLIA

- Procedere alla valutazione delle capacità genitoriali materne tramite l'ausilio e la consulenza di professionalità adeguatamente preparate sulle dinamiche della violenza di genere, per poter tenere in debita considerazione i danni prodotti dalla violenza sulla donna/madre e sul minore, assimilabili a quelli del disturbo da stress post-traumatico, offrendo contestualmente il più ampio supporto. A tal proposito, si raccomanda l'integrazione operativa tra i servizi territoriali competenti e i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio.

GLI STRUMENTI DI RISK ASSESTEMENT

ANNA COSTANZA BALDRY

The **Spousal Assault Risk Assessment** Guide (SARA)

Con l'acronimo americano S.A.R.A. (*Spousal Assault Risk Assessment*) s'intende, letteralmente la "valutazione del rischio di violenza interpersonale fra partner".

Si tratta di un metodo empirico messo a punto in Canada da un gruppo di esperti per calcolare, in funzione predittiva e preventiva, se e quanto un uomo (è il caso di gran lunga più frequente) che ha agito violenza nei confronti della propria partner (moglie, fidanzata, convivente) o ex-partner è a rischio, nel breve o nel lungo termine, di usare nuovamente violenza.

CONVENZIONE DI ISTANBUL

Art. 51- Valutazione e gestione dei rischi

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione ed il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e sostegno

- DIAGNOSI DIFFERENZIALE
- FORMAZIONE INTEGRATA (AVVOCATI, PSICOLOGI, ASSISTENTI SOCIALI, INSEGNANTI, MEDICI, MAGISTRATI...)
- PREGIUDIZIO-SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO